



# COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) 2014 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 08,10 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla 1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE, in SESSIONE URGENTE, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MURO Domenico Alberto	P
MASILOTTI Maria Vita Angela	P
SARANGELO Annunziata	P
COLUCCI Francesco	A
CORVAGLIA Vincenzo	P
CIANCI Francesco	A
CARNEVALE Michele Massimo	A

ASSEGNATI N° 7	PRESENTI N° 4
IN CARICA N° 7	ASSENTI N° 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmen PASTORE;

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

**Il presente verbale viene così sottoscritto:**

IL SINDACO  
F.to Domenico Alberto MURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Castelgrande, 02/09/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo..

CASTELGRANDE, 02/09/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Carmen PASTORE

---

***DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'***

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:**

**X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  
decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**

**Castelgrande**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

CASTELGRANDE,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Carmen PASTORE

Il Sindaco richiama la propria relazione sul precedente argomento all'ordine del giorno. Evidenzia come sia stato ivi rappresentato che la I.U.C. è costituita da I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I.. Stante la novità impositiva della T.A.S.I. (Tributo sui servizi individuali) fa presente come, allo scopo di evitare di incrementare la pressione fiscale, si sia ritenuto di ridurre l'I.M.U. ad aliquota ordinaria della stessa percentuale di cui i cittadini saranno gravati a titolo di T.A.S.I..

Rammenta che l'I.M.U. è stata eliminata sulla prima casa. L'I.M.U. ad aliquota ordinaria al 31.12.2014, ammontava a 0,96 per cento: con la presente proposta di deliberazione, la stessa, viene portata allo 0,76%.

Propone di deliberare in senso favorevole.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

1. è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
2. è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
3. i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

**VISTO** altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATI** inoltre i commi da 707 a 721 dell'art. 1 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

**RICHIAMATI**, inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.04.2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.10.2012;

**VISTO**, altresì, il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il D.M. 18.07.2014 pubblicato in G.U. n.169 del 23.07.2014, con il quale è stata ulteriormente differita al 30.09.2014 la data per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 degli enti Locali di cui all'art.151 del D.lgs.vo n.267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO**, pertanto, che per l'anno 2014, in conseguenza delle modifiche apportate dall'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata è soggetta all'IMU ad aliquota ordinaria, essendo eliminata per legge l'assimilazione all'abitazione principale;

**TENUTO CONTO** che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

**ESAMINATA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

**RITENUTO**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- **di determinare** per l'anno 2014 l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 nella misura del 0,76 %;
- **di determinare** per l'anno 2014 l'aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- **di confermare** per l'anno 2014 l'aliquota ridotta allo 0,5 per cento a favore dell'abitazione principale e relative pertinenze, (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- **di confermare per l'anno 2014 l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore:**
  - \* dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993;
- **di confermare l'importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr. 201, pari ad € 200,00 applicata a :**
  - \* abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 201/2011, categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - \* unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

**DATO ATTO** che **i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ricadenti nel territorio comunale **sono esenti dall'IMU** in quanto il Comune di Castelgrande risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

**VISTO** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun*

*anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**VISTO** il parere favorevole espresso del revisore dei conti, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b del D.lgs.vo n.267/2000 come modificato dall'art.9, comma 3, lett.a), del D.L.174/2012, nel testo che si allega;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e regolarità finanziaria, espressi dal responsabile del servizio finanziario sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**ACQUISITA** la consulenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

## **DELIBERA**

**Di approvare la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto da intendersi qui trascritta e per l'effetto in materia di I.M.U. (Imposta Comunale sugli Immobili):**

- 1. DI DETERMINARE** per l'anno 2014 l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 nella misura del 0,76 %;
- 2. DI DETERMINARE** per l'anno 2014 l'aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 3. DI CONFERMARE** per l'anno 2014 l'aliquota ridotta allo 0,5 per cento a favore dell'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 4. DI CONFERMARE per l'anno 2014 l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore:**
  - \* dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993;

**5. DI CONFERMARE l'importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, pari ad €. 200,00 applicata a :**

\* abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

\* unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

**6. DI DARE ATTO che i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'IMU in quanto il Comune di Castelgrande risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.**

**7. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI, incaricandone il Responsabile del servizio finanziario.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza del prosieguo in atti;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese.

**D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

**PER LA REGOLARITA' TECNICA E REGOLARITA' E CORRETTEZZA  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA  
IL RESP. DEL SERVIZIO**

**Parere Favorevole**

**Data: 26.08.2014**

F.to Daniele NARDIELLO

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESP. DEL SERVIZIO**

**Parere Favorevole**

**Data: 26.08.2014**

F.to Daniele Nardiello

**PER LA CONFORMITA'  
IL SEGRETARIO COM.LE**

**Parere Favorevole**

**Data: 26.08.2014**

F.to Dott.ssa Carmen PASTORE